



Camera dei deputati



Senato della Repubblica

n. 12 – 22 settembre 2010

Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Schema di D.P.R. n. 248

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

Numero dello schema di regolamento	248
Titolo	Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Norma di autorizzazione	Art. 2, comma 634 e 635 della legge n. 244/2007 ed art. 26, comma 1, II periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Numero di articoli	1
Date:	
Presentazione	5 agosto 2010
Assegnazione	14 settembre 2010
termine per l'espressione del parere	14 ottobre 2010
Commissione competente per il parere	Commissione parlamentare per la semplificazione

Presupposti normativi

L'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) - nel perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi - ha previsto l'emanazione, entro il 31 ottobre 2009, di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa. L'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, a tale scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal citato comma 634.

Il termine per l'adozione dei regolamenti, fissato originariamente in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è stato prima posticipato al 30 giugno 2009¹ ed ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2009 dall'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78².

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame è volto a realizzare un riordino strutturale dell'*Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione* – che si

¹ Il termine del 30 giugno 2009 è stato fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

² Il termine del 31 ottobre 2009 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25, la quale, novellando l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, vi introduce un nuovo periodo.

configura come ente pubblico economico - in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 634-641 della legge finanziaria 2008.

La predetta Agenzia è stata istituita dall'art. 1, comma 368, lett. d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) con il compito di accrescere la competitività delle PMI e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, ma è diventata operativa solamente dopo l'approvazione dello statuto, intervenuta con DPCM dell'8 aprile 2008 e preceduta dall'emanazione di un altro DPCM, in data 30 gennaio 2008, recante le linee guida per l'attività e per la struttura dell'Agenzia.

Lo schema di regolamento consta di **un solo articolo**.

Si consideri che, oltre allo schema deliberato dall'Amministrazione proponente (di seguito: "schema deliberato"), è stato trasmesso un testo che la stessa Amministrazione ha predisposto a fini collaborativi a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato (di seguito: "schema a fini collaborativi") e per adeguarsi alle disposizioni introdotte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.

Il **comma 1** dello "schema deliberato" dispone che gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione non possono avere un numero di componenti (escluso il presidente dell'Agenzia complessivamente superiore a diciannove, precisando che resta ferma la partecipazione paritetica di rappresentanti di designazione statale e di designazione regionale nel consiglio avente compiti di indirizzo, controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale.

Il **comma 2** dello "schema deliberato" stabilisce quindi un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.

Lo "schema a fini collaborativi" contiene invece delle modifiche resesi necessarie, come detto, non solo per adeguarsi al parere del Consiglio di Stato ma anche per dare attuazione alle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010.

In particolare, il limite massimo del numero complessivo dei componenti degli organi collegiali è di **sedici** componenti (e non più diciannove come nello "schema deliberato"), precisandosi che i componenti del Consiglio di amministrazione sono ridotti da otto a cinque, i componenti del Comitato tecnico scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono

soppressi i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti (*rectius*: revisori legali).

Inoltre si aggiunge una disposizione volta ad una **riduzione della dotazione organica** complessiva del personale dell'Agenzia in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di uno schema di regolamento di delegificazione, adottato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che viene sottoposto al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Allo schema è allegato il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 26 aprile 2010 (oltre ai precedenti pareri "interlocutori" resi nelle adunanze del 14 dicembre 2009 e dell'8 febbraio 2010).

Lo schema è altresì corredata della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnica sugli oneri finanziari.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La norma istitutiva dell'Agenzia (art. 1, co. 368, lett. d), L. 266/2005) nulla dispone per quanto riguarda la sua struttura, rimettendo tutto a DPCM "di natura non regolamentare". In effetti, l'architettura degli organi dell'Agenzia è stata definita dal succitato DPCM 30 gennaio 2008 (organo monocratico di vertice; consiglio a composizione paritetica Stato-regioni, con compiti di indirizzo, controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale; comitato scientifico con funzioni consultive; collegio dei revisori) ed è stato poi lo statuto, approvato con DPCM 8 aprile 2008, a disciplinare in concreto la composizione qualitativa e numerica degli organi e le modalità di nomina dei componenti.

La relazione illustrativa dello schema evidenzia pertanto che, per non stravolgere tale impianto regolativo, risulta opportuno che il regolamento di riordino non vada oltre lo stabilire limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali, rimettendo a modifiche dello statuto il successivo adeguamento.

Formulazione del testo

Nulla da rilevare.

³ Al presidente dell'Agenzia lo statuto affida la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico.